

MINISTERO DELL'INTERNO

**DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE
E DEI SERVIZI ANTINCENDI**

**SERVIZIO TECNICO CENTRALE
Ispettorato insediamenti civili, commerciali, artigianali ed industriali**

Circolare

**Prot. n° P938/4101
Sott. 106/21 Allegati: 1**

Roma, 12 giugno 1995

OGGETTO: Legge 5 marzo 1990, n. 46 - Norme per la sicurezza degli impianti - Manutenzione degli ascensori e montacarichi.

Al fine di dirimere eventuali dubbi interpretativi da parte delle Prefetture, si trasmette copia della nota del Ministero dell'industria, del commercio ed artigianato - D.G.P.I. - Ispettorato tecnico - n. 159347 del 6 marzo 1995, che fa seguito alla precedente n. 159089 del 23 gennaio 1995 (inoltrata da questa Direzione Generale alle Prefetture con nota n. P407/4101 sott. 106/21 del 13 marzo 1995), con la quale il suddetto Dicastero fornisce alcune precisazioni in merito alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti in oggetto.

ALLEGATO

**MINISTERO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO**

DGPI – Ispettorato Tecnico

Lettera Circolare

OGGETTO: Legge 5 marzo 1990, n. 46 – Norme per la sicurezza degli impianti.

Facendo seguito alla nota di questa D.G.P.I., Prot. 169089 del 23 gennaio 1995, si precisa quanto appresso.

La legge n. 46/1990 impone alle imprese gli obblighi di cui alla legge medesima, per quanto riguarda i lavori di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione straordinaria degli impianti di ascensori e montacarichi.

Per l'effettuazione dei lavori di cui sopra, se non si ritenessero abrogate le disposizioni di cui all'art. 5 della legge n. 1415/1942, si verificherebbe “una irrazionale situazione di doppio accertamento e duplice rilascio di una medesima abilitazione”.

Per quanto riguarda invece la manutenzione ordinaria degli impianti di cui alla lettera f) dell'art. 1, per la quale secondo l'art. 12 della legge n. 46 non sussistono gli obblighi di cui alla legge medesima, resta invece vigente la disposizione di cui all'art. 5 della legge n. 1415/1942, come confermato nel D.P.R. n. 447/1991 e da successiva sentenza del TAR del Lazio, Sezione III, n. 1088, Rep. Ord. 4386/92 del 4 febbraio 1993.